CORRADO ZAMPIERI
COMUNE DI PADOVA
19.02.2026 11:20:28
GMT+01:00

Comune di Padova

REGOLAMENTO SUL RUOLO DI GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE

Approvato *con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 06/07/2020*

Modificato *con deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 02/02/2026, in vigore dal 03/03/2026.*

Indice

Art. 1 – Oggetto....3

Art. 2 - Funzioni e azioni della/del Garante, soggetti con cui si relaziona e *status* giuridico....3

Art. 3 - Requisiti e incompatibilità....4

Art. 4 - Presentazione delle candidature e modalità di elezione....5

Art. 5 - Decadenza, dimissioni e revoca....5

Art. 6 - Entrata in vigore....6

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti procedurali e amministrativi relativi all'elezione e all'attività della/del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale (di seguito: Garante).

Art. 2 - Funzioni e azioni della/del Garante, soggetti con cui si relaziona e *status* giuridico

1. La/il Garante opera a favore delle persone private o comunque limitate nella libertà personale ospitate in strutture ubicate nel territorio di propria competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel Comune di Padova; ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile, nonché la fruizione dei servizi.

Nello specifico, tenuto conto della loro condizione di restrizione, la/il Garante, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, promuove il diritto alla salute delle persone private o limitate nella libertà personale, nonché gli altri diritti fondamentali quali quello alla formazione, al lavoro, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva, alle relazioni familiari e sociali con il territorio.

2. La/il Garante riceve da parte di singoli, Enti o Associazioni, segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e sull'eventuale violazione o parziale attuazione dei diritti delle detenute e dei detenuti e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. In ogni caso le persone detenute e internate hanno diritto ad effettuare colloqui e a scambiare corrispondenza con la/il Garante, ai sensi dell'art. 18 della Legge 354/1975 e ss.mm.ii.

3. La/il Garante svolge altresì un'azione di sensibilizzazione, promuovendo e/o realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private o limitate nella libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione reintegrativa delle stesse, nel più ampio quadro del rapporto tra carcere, società esterna e territorio.

4. La/il Garante si rapporta con regolarità con le persone private o limitate nella libertà personale di cui al comma 1 del presente articolo e visita i luoghi in cui queste ultime si trovano; si rapporta inoltre sistematicamente con le Associazioni, gli Enti, le Autorità e, in generale, con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle persone di cui al comma 1 e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli Organi del Comune sulle materie di propria competenza.

La/il Garante può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. l-bis della Legge 354/1975, ovvero qualsiasi altro luogo di privazione della libertà personale, nei modi e nei limiti prescritti dalla legge, nel rispetto del principio della leale collaborazione con le Autorità amministrative competenti.

5. La/il Garante relaziona annualmente al Consiglio comunale in merito alla propria attività e trasmette al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre. In tale relazione, la/il Garante evidenzia eventuali criticità rilevate, raccomandando misure correttive e segnalando i casi di inottemperanza da parte delle strutture, qualora rilevati.

6. La/il Garante opera in piena libertà ed indipendenza, non essendo soggetta/o a vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale.

7. Gli aspetti organizzativi inerenti l'Ufficio della/del Garante sono oggetto di apposita disciplina approvata dalla Giunta comunale. La/il Garante dispone di idonee risorse strumentali e di una sede fisica con locali accessibili al pubblico.

8. L'Ufficio del Garante è gratuito. Alla/al Garante è riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio della funzione. La Giunta Comunale individua con propria deliberazione l'importo massimo del fondo spese annuale e la cadenza della rendicontazione delle stesse. Ai fini dell'individuazione delle categorie di spese riconoscibili e delle relative autorizzazioni, si applicano, in

quanto compatibili, i criteri e le procedure previste dalla disciplina vigente per le missioni istituzionali dei dirigenti. Il Comune garantisce la copertura assicurativa per eventuali infortuni subiti dalla/dal Garante durante l'attività, in sede e fuori sede.

9. La/il Garante è impegnata/o a rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite durante l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al d.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento comunale vigente in materia. La/il Garante ricopre il ruolo di soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR. Tale incarico è disposto con apposito atto scritto da parte del Titolare del trattamento. La/il Garante è altresì vincolata/o al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova e di tutti gli ulteriori regolamenti comunali, per quanto applicabili al ruolo e compatibili con le funzioni svolte.

10. Nello svolgimento delle sue attività la/il Garante potrà avvalersi del supporto di tirocinanti e/o volontarie/volontari, per le/i quali non sono previsti compensi o rimborsi spese, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari del Comune, con l'obiettivo di supportare le attività di monitoraggio, analisi e promozione dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale. Su di esse/i ricadono i medesimi obblighi di cui al comma precedente.

11. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale sul volontariato individuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.0083 del 13/11/2023, la/il Garante è autorizzata/o a ricorrere a collaborazioni di tipo volontario anche con soggetti che ricadono nelle cause di esclusione ivi previste, a condizione che tali collaborazioni siano strettamente connesse al supporto delle funzioni della/del Garante e che tali soggetti non riportino condanne ovvero procedimenti penali in corso per i seguenti delitti previsti dal Codice Penale:

a) delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II;

b) associazioni per delinquere, anche di stampo mafioso, di cui agli artt. 416 e 416-bis;

c) delitti contro la persona di cui al Libro Secondo, Titolo XII, per i quali la pena massima sia non inferiore al massimo edittale previsto per il delitto di cui al comma 2, art. 583.

Resta ferma la possibilità di collaborazione in caso di intervenuta riabilitazione, ai sensi dell'articolo 178 del Codice Penale.

Art. 3 - Requisiti e incompatibilità

1. Possono svolgere il ruolo di Garante coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliera/e comunale e che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento (o titolo equipollente), ovvero che dimostrino una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori connessi all'esercizio delle relative funzioni. Per svolgere il ruolo di Garante è comunque richiesta una comprovata formazione ed esperienza nell'ambito della promozione e tutela dei diritti umani, in particolar modo in quello della privazione della libertà personale e dell'esecuzione penale.

2. Si applicano alla/al Garante le stesse cause di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliera/e comunale. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo e Parlamento nazionale, le/i Presidenti di Regioni e Province, le/i Sindaci, le/i Consigliere/i o Assessore/i comunali e municipali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unioni di Comuni, le direttrici e i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali ed ospedalieri, le/i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali, e di aziende partecipate dal Comune. Le menzionate cause di ineleggibilità continuano ad applicarsi fintanto che non siano trascorsi due anni dalla cessazione delle stesse. Non sono inoltre eleggibili i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza della/del Garante dello specifico territorio comunale, anche se in quiescenza. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaca/o, Assessora/e, Consigliera/e comunale.

3. La carica di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività che nei fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l'autonomia, l'indipendenza e l'efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto di interesse. Si annoverano tra queste, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica, dell'amministrazione penitenziaria e della professione forense limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale nel territorio comunale.

4. Sono inoltre incompatibili con la carica di Garante le/i componenti di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria. Nel caso in cui la/il Garante faccia parte di Associazioni o di Enti del Terzo Settore che operano a favore delle persone private o limitate nella libertà personale non potrà, durante il mandato, svolgere attività riguardante soggetti detenuti o accedere al carcere come rappresentante dell'Associazione di appartenenza.

Art. 4 - Presentazione delle candidature e modalità di elezione

1. A cura del competente Settore comunale viene redatto apposito avviso contenente i requisiti, il termine di presentazione e l'invito a presentare la propria candidatura per l'elezione della/del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato corrente. L'avviso deve specificare i requisiti di integrità morale e di professionalità richiesti, nonché le competenze specialistiche che qualificano le candidate ed i candidati per l'assolvimento delle funzioni previste.

2. All'avviso di cui al comma precedente viene data adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, su iniziativa del Settore di cui al comma 1.

3. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'avviso di cui al comma 1, possono presentare, nei termini indicati dall'avviso, la propria candidatura mediante apposita istanza indirizzata alla/al Presidente del Consiglio comunale e corredata dal proprio *curriculum vitae*. La candidatura dovrà includere altresì una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, nonché di adesione alle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova.

4. Dopo l'istruttoria da parte del Settore competente, le candidature pervenute, corredate dai relativi *curricula*, sono esaminate dalle/dai Capigruppo Consiliari, che provvedono all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, da proporre al Consiglio comunale per l'elezione.

5. La/il Garante è eletta/o dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad una sola candidata/un solo candidato e con la maggioranza dei due terzi delle/dei Consigliere/i assegnate/i.

6. Qualora nessuna candidata/nessun candidato ottenga la maggioranza dei due terzi delle/dei Consigliere/i assegnate/i prevista dal comma precedente nel corso della prima seduta, si procede a una seconda votazione nella seduta successiva, in cui è richiesta la maggioranza assoluta delle/dei Consigliere/i assegnate/i; se anche in questa seconda seduta nessuna candidatura raggiunge tale quorum, nella terza seduta successiva l'elezione si perfeziona con la maggioranza semplice delle/dei Consigliere/i assegnate/i.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme in materia di procedure di votazione/elezione contenute nel vigente regolamento del Consiglio comunale.

8. La/il Garante dura in carica sei anni e può essere rieletta/o una sola volta.

Art. 5 - Decadenza, dimissioni e revoca

1. La sopravvenienza nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità, rilevabile da chiunque, determina la decadenza dalla carica di Garante. Entro venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza, il Consiglio comunale contesta tale circostanza alla/al Garante, la/il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare osservazioni e memorie. Il Consiglio comunale delibera sulla

decadenza nei successivi venti giorni.

2. Le dimissioni dalla carica di Garante, indirizzate alla/al Presidente del Consiglio comunale, sono efficaci dal momento in cui vengono assunte al Protocollo Generale del Comune.

3. La/il Garante può essere revocata/o solo per grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero limitatamente ai casi di condanna penale definitiva per delitto non colposo. La revoca avviene con deliberazione del Consiglio comunale adottata su proposta di almeno un quinto delle/dei componenti il Consiglio comunale stesso. Il predetto Consiglio delibera sulla proposta di revoca in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto favorevole di almeno due terzi delle/dei Consigliere/i assegnate/i.

4. La/il Garante dichiarata/o decaduta/o, dimessasi/dimessosi o revocata/o ai sensi dei commi precedenti, cessa dalle sue funzioni. In tale eventualità si fa luogo all'elezione di una nuova o di un nuovo Garante con la procedura descritta all'articolo 4.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, da eseguirsi dopo l'esecutività della delibera di approvazione del Regolamento.